

COMUNE DI LOZZOLO

PROVINCIA DI VERCELLI

***REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE***

INDICE

TITOLO I° - GENERALITA'

ART. 1 - LIMITI DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - SERVIZIO DI POLIZIA

ART. 3 - DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

TITOLO II° - TUTELA DEI BENI COMUNALI E DI QUELLI PRIVATI

ART. 4 - BENI COMUNALI

ART. 5 - BENI PRIVATI

TITOLO III° - PASCOLO DI ANIMALI ED ALTRE ATTIVITA'

ART. 6 - NORMA DI CARATTERE GENERALE

ART. 7 - PASCOLI DEGLI ANIMALI SU FONDI PRIVATI E COMUNALI

ART. 8 - NORME PER IL PASCOLO DEGLI ANIMALI

ART. 9 - PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE

ART. 10 - ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATO

ART. 11 - ESERCIZIO DI CACCIA, PESCA E RACCOLTA FUNGHI

ART. 12 - ALLEVAMENTO DELLE API

TITOLO IV° - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE PER GLI ALBERI TERRENI GERBIDI, COLTURE E ARATURE

ART. 13 - DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

ART. 14 - SPURGO DEI FOSSI E DEI CANALI

ART. 15 - DISTANZE PER FOSSI E CANALI

ART. 16 - DISTANZE PER GLI ALBERI

ART. 17 - RECISIONI DI RAMI PROTESI E RADICI

ART. 18 - MANUTENZIONE DEI TERRENI GERBIDI

ART. 19 - ARATURA DEI TERRENI

ART. 20 - COLTURE AGRARIE

ART. 21 - PROPRIETA' ALTRUI

ART. 22 - ACCENSIONE FUOCHI

TITOLO V° - MALATTIE DEL BESTIAME E DELLE PIANTE

- ART. 23 - MALATTIA DELLE PIANTE**
- ART. 24 - MALATTIE DEL BESTIAME**
- ART. 25 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE**
- ART. 26 - SMALTIMENTO DELLE CARCASSE**

TITOLO VI° - CASE RURALI E PERTINENZE

- ART. 27 - NORME GENERALI E DEFINIZIONE**
- ART. 28 - REQUISITI DELLE AREE LIBERE**
- ART. 29 - LOCALI PER LAVORAZIONI E DEPOSITI**
- ART. 30 - DOTAZIONE DI ACQUA POTABILE**
- ART. 31 - Scarichi**
- ART. 32 - RICOVERI PER ANIMALI: PROCEDURE**
- ART. 33 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI RECINTI**
- ART. 34 - CARATTERISTICHE DEI RICOVERI**
- ART. 35 - LOCALE PER LA RACCOLTA DEL LATTE**
- ART. 36 - MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE DEIEZIONI ANIMALI**

TITOLO VII° - SANZIONI

- ART. 37 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

TITOLO I°

GENERALITA'

Art. 1 - Limiti del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio del Comuni di Lozzolo.

Art. 2 - Servizio di Polizia

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune di Lozzolo l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato nell'interesse generale della cultura agraria, nella vita sociale delle campagne e della tutela dell'ambiente, nell'interesse generale dell'agricoltura.

Art. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale viene effettuato dagli Addetti dei Corpi delle Forze dell'Ordine nell'ambito delle rispettive mansioni, a norma delle disposizioni vigenti.

TITOLO II°

TUTELA DEI BENI COMUNALI E DI QUELLI PRIVATI

Art. 4 – Beni Comunali

I beni patrimoniali del Comune e quelli di uso pubblico, nonché la tutela dell'ambiente e il rispetto ecologico del territorio sono sottoposti alla vigilanza delle Autorità competenti.

I permessi per l'uso e il godimento in natura dei beni comunali saranno concessi sotto l'osservanza delle norme stabilite dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni legislative.

E' proibito fare piantagioni su fondi comunali, asportare da essi qualsiasi cosa, senza che se ne sia ottenuta apposita concessione e/o autorizzazione. Da tale divieto viene escluso il Comune.

Art. 5 - Beni privati

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti e di ripari. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da non recare danno a raccolti, piante, frutti, siepi ed altro.

Il passaggio sui fondi privati può essere consentito soltanto dai rispettivi proprietari, con permesso scritto.

Salvo che per gli aventi il diritto dei terreni interessati, è altresì vietato, sui fondi privati, sui sentieri e nelle strade interpoderali private, l'uso di fuoristrada, motocicli ed altri mezzi capaci di arrecare danno alle colture ed alle cose.

TITOLO III°

PASCOLO DI ANIMALI ED ALTRE ATTIVITA'

Art. 6 – Norma di carattere generale

E' vietato introdurre o abbandonare o lasciar vagare nelle campagne altrui animali isolati, in greggi o in mandrie, per evitare danni alle semine, alle piantagioni ed ai prodotti agricoli in genere.

Art. 7 - Pascoli degli animali su fondi privati e comunali

Nessuno può condurre animali a pascolare su fondo altrui, in qualsiasi periodo dell'anno, senza essere munito di autorizzazione del proprietario del fondo.

E' altresì vietato condurre al pascolo animali su fondi comunali, a meno che non trattasi di fondi destinati al pascolo e previo permesso del comune.

Art. 8 – Norme per il pascoli degli animali

Il bestiame al pascolo non deve essere affetto da malattie trasmissibili.

Esso deve essere guidato e custodito in ogni momento, da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi.

Art. 9 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo strade sia pubbliche che private, lungo i cigli, i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi, torrenti e simili.

Art. 10 – Attraversamento del centro abitato

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame, dal quale possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a metà della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 11 - Esercizio di caccia, pesca e raccolta funghi

L' esercizio della caccia, della pesca e la raccolta funghi è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti speciali in materia.

Non è consentito cacciare, pescare o raccogliere funghi senza le prescritte licenze o autorizzazioni.

Art. 12 - Allevamento delle api

Al fine di ridurre i rischi per le persone, le arnie contenenti famiglie di api devono essere collocate ad una distanza adeguata dalle abitazioni e comunque non inferiore a 10 metri. Inoltre, qualora la linea di volo delle api si trovasse ad una distanza inferiore a metri 10 da abitazioni, orti coltivati o cortili, il detentore dovrà provvedere al riposizionamento dell' arnia in modo da non arrecare disturbi a terzi.

E' fatto obbligo ai detentori di api di notificare al Servizio Veterinario della A.S.L. il numero e l' ubicazione delle arnie, ed annualmente comunicare eventuali variazioni, compresa la cessazione della detenzione.

TITOLO IV°

FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE DEGLI ALBERI

TERRENI GERBIDI – COLTURE – ARATURA

Art. 13 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro fossi o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l' esecuzione di qualsiasi altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori, o scaricare in essi sostanze nocive per i pesci.

Art. 14 - Spurgo dei fossi e dei canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati almeno una volta all'anno e occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di che per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l' Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell' adempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 15 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla

profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d' inizio della scarpata ovvero dalla base dell' opera di sostegno.

Art. 16 - Distanze per gli alberi

Per l' impianto di alberi d'alto e non alto fusto, siepi, viti ecc. valgono le distanze previste dal Codice Civile per ciascuna di queste colture.

Art. 17 - Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi con strade di qualsiasi tipo, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

I proprietari di fondi sono obbligati altresì a rimuovere gli alberi pericolanti cresciuti nei pressi del ciglio stradale ed a rimuovere le ramaglie cadute sulla strada per effetto di intemperie.

Art. 18 – Manutenzione dei terreni gerbidi

Il proprietario di terreni lasciati incolti dovrà provvedere affinché gli arbusti od altre erbe infestanti non invadano i terreni limitrofi o i sentieri e le strade confinanti. Il proprietario dovrà per tanto provvedere ogni qualvolta si presenti la necessità a pulire e disinfestare almeno 1 metro di terreno lungo tutto il perimetro.

Per la zona collinare, qualora il terreno confini con i vigneti produttivi, il proprietario dovrà provvedere alla eliminazione dei vitigni esistenti (al fine di evitare il diffondersi di eventuali malattie) e mantenere privo di cespugli od erbe infestanti almeno 2 metri di terreno lungo tutto il perimetro.

Art. 19 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia, per volgere l' aratro, le bestie, o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

Art. 20 - Colture agrarie

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più opportuni, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell' attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 21 - Proprietà altrui

Senza il consenso del proprietario è vietato fare lo scalvo delle piante di alto fusto, di spigolare, rastrellare, raccogliere legna, anche se secca, sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto o lasciati incolti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta, agli Agenti.

Art. 22 - Accensione fuochi

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

Non si può far fuoco nella campagna quando vi sia vento o condizioni di siccità particolari ed in ogni caso il fuoco deve essere assistito fino al suo spegnimento.

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 150 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c. 2 T.U.L.P.S. ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 150 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

TITOLO V°

MALATTIE DEL BESTIAME E DELLE PIANTE

Art. 23 - Malattia delle piante

S' intendono per malattie delle piante quelle determinate da cause inorganiche e quelle derivanti da cause organiche (parassiti vegetali, in essi comprese le piante infestanti, e parassiti animali, tra essi compresi gli animali danneggiatori di qualsiasi specie).

Art. 24 - Malattie del bestiame – obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono tenuti a denunciare tempestivamente alla Autorità comunale ed al Servizio Veterinario della A.S.L. qualunque caso di decesso improvviso (art. 264 T.U.L.L.S.S.) e di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell' articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8-2-1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5.6.1954 dell' Alto commissariato per l' igiene e la sanità.

Lo stesso obbligo è previsto per i proprietari o detentori di piante.

Art. 25 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell' intervento dell' Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi, dei corsi d' acqua e lo spargimento di letame e liquami.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a

tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 26 - Smaltimento delle carcasse degli animali morti

Lo smaltimento delle carcasse degli animali morti per malattie infettive o diffuse accertate o sospette, o per qualsiasi altra causa, deve essere eseguito secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario della A.S.L. in conformità a quanto indicato da D.P.R. n. 320 dell' 8.2.1954 (regolamento di Polizia Veterinaria) e del D.L. n. 508 del 14.12.1992 (norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione di agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce).

TITOLO VI°

CASE RURALI E PERTINENZE

Art. 27 - Norme generali e definizione

Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nelle vigenti leggi e regolamenti.

Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'Azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione se di tratta di case rurali bi-funzionali a corpo unico di fabbrica, non devono avere aperture sulla stessa facciata ove insistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore ai metri 3 in linea orizzontale.

Nel nuovo e nel ristrutturato non è comunque consentito a destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abilità previsti dal presente Regolamento.

Art. 28 - Requisiti delle aree libere

I cortili, le aie, gli orti od i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa; in ogni casa rurale anche già esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 29 - Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare

negativamente l'aria confinata devono essere ubicati in locali diversi da quelli di abitazione.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii minerali e carburanti.

Art. 30 - Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente sicuramente potabile. Nei casi in cui non è disponibile acqua condotta, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo riconosciuta potabile, con impianto di sollevamento a motore.

La potabilità dell'acqua deve risultare secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento e con il rispetto delle distanze di cui al D.P.R. 236/88.

Art. 31 - Scarichi

Lo scarico delle acque usate, anche nelle case già esistenti, deve essere fatto con tubazione impermeabile ed in modo da evitare esalazioni ed infiltrazioni.

Dette acque devono essere convogliate negli appositi sistemi di raccolta e smaltimento secondo le normative vigenti.

Art. 32 - Ricoveri per animali: procedure

La costruzione dei ricoveri per animali è soggetta alle vigenti norme in materia di igiene del suolo e dell'abitato e sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi della malattie diffuse degli animali, nel rispetto delle norme del vigente regolamento di polizia veterinaria; l'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previo accertamento favorevole del Responsabile del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica per le rispettive competenze.

L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché il numero di capi svezzati che possono essere ricoverati.

Trattandosi di:

- Allevamento di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- Allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- Canili gestiti da privati o Enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- Allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;

detta autorizzazione è subordinata al nulla osta del Presidente della Giunta Regionale, previsto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 33 - Caratteristiche generali dei recinti

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Art. 34 - Caratteristiche dei ricoveri

I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i

roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolate e con idonea pendenza verso cataletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico-dinamica.

Devono avere la cubatura interna di almeno mc. 30 per i capi di grossa taglia, mc 20 per animali di media taglia (ovini, suini), e di almeno mc 2 per volatili e piccoli mammiferi allevati.

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie fenestrata apribile.

Per le porcilaie e per le stalle la superficie fenestrata dovrà essere pari ad almeno un decimo della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a "vasistas" e comunque devono garantire un adeguato ricambio di aria.

La ventilazione dell'ambiente va comunque intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm. 30, prevedendone ad ogni 120mc di stalla. L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno metri 3,50. Le pareti devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno metri 1,50. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

Eventuali deroghe alle dimensioni minime sopra previste per i ricoveri per gli animali potranno essere concesse previa approvazione da parte dei Servizi di Igiene Pubblica e Veterinario della A.S.L. che valuteranno in funzione delle caratteristiche dei ricoveri, delle specie, categoria e tipologia produttiva degli animali allevati e della installazione di dispositivi che garantiscono adeguata illuminazione ed aerazione.

In ogni caso le caratteristiche costruttive dei locali adibiti a ricovero animale dovranno garantire il rispetto del benessere degli animali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 35 - Locale per la raccolta del latte

Il locale per la raccolta del latte salvo le particolari caratteristiche previste dal D.P.R. 09.05.1929 n. 994 e della Legge 03.05.1989, n. 169 e suoi Decreti di applicazione (DD.MM. 184 e 185/1991) deve essere separato dalla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e lavabile fino ad una altezza di metri 2.00, finestra apribile all'esterno e pareti antimosche, di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, almeno il lavandino per gli operatori.

Art. 36 - Modalità di raccolta e trattamento delle deiezioni animali

Le stalle adibite a più di due capi adulti bovini e/o equini debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimenti liquidi, aventi platea impermeabile (art. 223 T.U.LL.SS.).

Il letame non può essere tenuto nelle stalle, ma deve essere asportato quotidianamente (D.C.G. 20.05.1928).

Le concimaie, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di deiezione animali devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni nonché dai pozzi o da qualsiasi altro serbatoio e condotta di acqua potabile (art. 94 D.P.R. 19.03.1956, n. 303).

Le concimaie ed in genere tutti i depositi di deiezione devono avere dimensioni sufficienti a contenere il letame (o liquame) prodotto dagli animali in stalla per il periodo necessario alla fermentazione dello stesso, in modo da ridurre la molestia conseguente allo spandimento. A tale fine, inoltre, nella stagione calda è consentito lo spandimento di letame e/o liquame solo nelle ore più fresche della giornata (prime ore del mattino), lontano dalle abitazioni e facendo seguire

immediatamente pratiche agronomiche che ne consentano la miscelazione con il suolo agrario (aratura, erpicatura, ecc.).

TITOLO VII°

SANZIONI

Art. 37 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

La violazione di disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, così come indicato nell'allegato prospetto, accertata ed applicata nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti leggi.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, conseguano danni di beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione pecuniaria per la accertata violazione e salvo che il fatto non costituisca reato, è tenuto al ripristino dei luoghi o al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino stesso. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del trasgressore nel termine prescrittogli l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.